

# **BGer 4A 379/2022 vom 28. Juni 2023**

Bundesgericht, 2023-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_379\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_379_2022)

FR: TF 4A 379/2022 du 28 juin 2023

IT: TF 4A 379/2022 del 28 giugno 2023

## **Regeste**

contratto di lavoro; | Diritto contrattuale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) concernente una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall' art. 74 cpv. 1 lett. a LTF .

### **E. 2**

Giova innanzi tutto rilevare che in concreto la causa si svolge fra un datore di lavoro e la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Giusta l' art. 29 LADI in caso di dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione (cpv. 1); con il pagamento, le pretese dell'assicurato passano alla cassa, nel limite dell'indennità giornaliera versata, ed essa non può rinunciare, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, a far valere i suoi diritti (cpv. 2). Si tratta di un caso di surrogazione legale in cui la cassa acquisisce la qualità di agire per ottenere il versamento di un credito del lavoratore (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed., n. 1141)..

### **E. 3**

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" ( DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili ( DTF 148 I 104 consid. 1.5). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate ( DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata

non possono essere prese in considerazione ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il fatto che il lavoratore fosse solo abilitato alla conduzione di battelli per corse speciali, perché unicamente titolare di una licenza cantonale, non ha alcuna rilevanza per l'esito della presente causa e non giustifica un completamento della fattispecie risultante dalla decisione impugnata, che verrà posta a fondamento della presente sentenza.

#### **E. 4**

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella adottata dall'autorità inferiore ( DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 141 III 426 consid. 2.4).

#### **E. 5.1**

La Corte cantonale ha considerato che il contratto era rimasto in vigore fino a ottobre, poiché la convenuta non era incorsa in un errore essenziale, atteso che confidare in un avvio normale "come ogni anno indicativamente a partire dal mese di aprile, perlomeno dal secondo dopo guerra, della stagione turistico-commerciale, con la possibilità di operare le corse di linea turistiche, le uscite per eventi e le corse speciali" costituiva unicamente un'aspettativa delusa inidonea a infirmare il contratto.

#### **E. 5.2**

La ricorrente ritiene invece di avere invalidato il contratto e rimprovera ai Giudici d'appello di aver violato l' art. 24 cpv. 1 n. 4 CO , negando che fosse incorsa in errore essenziale.

#### **E. 6.1.1**

Giusta l' art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da un errore essenziale. In virtù dell' art. 24 cpv. 1 n. 4 CO vi è segnatamente un errore essenziale quando questo concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari. Non basta quindi che l'errore riguardi un fatto soggettivamente essenziale, ma deve pure rivelarsi essenziale da un punto di vista oggettivo: la controparte deve potersi rendere conto, in buona fede, che l'errore porta su un fatto che era oggettivamente di natura tale a spingere la vittima dell'errore a perfezionare il contratto o a concluderlo alle condizioni pattuite (sentenza 4A\_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 5.1.1). Con riferimento a un evento futuro, affinché possa essere riconosciuto un errore essenziale è da un lato necessario che la parte in errore abbia inesattamente presupposto sicuro il verificarsi di un risultato futuro e, dall'altro, che secondo la buona fede negli affari, la controparte abbia potuto ravvisare che questa certezza costituiva una condizione del contratto; deve pertanto trattarsi di un errore su un elemento oggettivo ed essenziale del contratto ( DTF 118 II 297 consid. 2). Delle mere speranze, aspettative esagerate o speculazioni non sono idonee a far invalidare il contratto ( DTF 109 II 105 consid. 4b/aa); la facoltà di invocare un errore su fatti futuri non deve poi nemmeno svuotare della sua sostanza il principio secondo cui ogni parte deve sopportare il rischio di sviluppi futuri inattesi (sentenze 4A\_335/2018 citata consid. 5.1.1, con rinvio; 4A\_286/2018 del 5 dicembre 2018 consid. 4.1).

#### **E. 6.1.2**

In concreto, dopo che il rapporto di lavoro è iniziato normalmente all'inizio del mese di febbraio 2020, nella seconda metà di marzo è stato pronunciato, a causa della crisi sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, il divieto federale (durato un po' meno di tre mesi) di effettuare le corse per cui era stato assunto il lavoratore. La ricorrente assevera che lo scoppio di una simile pandemia non era prevedibile ed era per questo motivo incorsa in un errore essenziale. A torto. Infatti, la convinzione di poter dare un normale avvio alla stagione turistico-commerciale costituisce - come pure osservato nella sentenza impugnata - semplicemente un'aspettativa, rimasta in concreto delusa. La possibilità di impiegare un lavoratore durante tutto il periodo in cui vige un contratto di lavoro di durata determinata, senza che si verificano circostanze che gli impediscono di svolgere l'attività per cui è stato assunto, è unicamente una supposizione (ottimistica) del datore di lavoro, il cui mancato realizzarsi va, per la sua stessa natura, a carico di quest'ultimo. La ricorrente insiste pertanto vanamente sul fatto che nel dicembre 2019 lo scoppio di una pandemia in Svizzera, con i conseguenti divieti, non era per niente prevedibile: il motivo che non ha permesso il desiderato normale svolgimento della stagione turistico-commerciale non permette di valutare diversamente la predetta aspettativa. La straordinarietà dei menzionati divieti esclude peraltro che una loro assenza sia stata posta a fondamento del contratto concluso il 10 dicembre 2019. Del resto il riconoscimento di un errore essenziale per le descritte circostanze, che porterebbe a invalidare con effetto immediato il contratto di lavoro, andrebbe equiparato nelle sue conseguenze a una risoluzione immediata per cause gravi nel senso dell' art. 337 cpv. 1 CO . Sennonché, per tale ambito l' art. 337 cpv. 3 CO prevede esplicitamente che il giudice non può riconoscere, come causa grave, il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.

#### **E. 6.2.1**

La ricorrente ha invece ragione quando ritiene che il contratto non era più in vigore dopo il mese di marzo 2020, poiché i fatti risultanti dalla sentenza impugnata vanno giuridicamente qualificati come una risoluzione consensuale del contratto di lavoro. Le parti hanno infatti la possibilità di porre termine di comune accordo a un contratto di lavoro di durata determinata in ogni momento, purché non intendano eludere in tal modo una norma di diritto imperativo. Una tale risoluzione convenzionale non è sottoposta ad alcuna forma particolare e può anche avvenire tacitamente (sentenza 4C.397/2004 del 15 marzo 2005 consid. 2.1). In ragione delle conseguenze che una convenzione di disdetta ha per il lavoratore, la giurisprudenza richiede che la stessa sia giustificata dai suoi interessi (sentenza 4A\_57/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.2.3).

#### **E. 6.2.2**

In concreto, dalla fattispecie accertata dalla Corte cantonale e posta a fondamento della presente sentenza emerge che il lavoratore ha accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro. Infatti dalla decisione impugnata non risulta che egli si sia opposto allo scioglimento del rapporto di lavoro dopo aver ricevuto lo scritto del 31 marzo 2020 di invalidazione del contratto. Egli appare piuttosto essersi adeguato alla volontà della ricorrente e si è semplicemente rivolto - fruttuosamente - alla cassa di disoccupazione per ricevere le relative indennità. L'unica offerta della sua prestazione lavorativa menzionata nel giudizio cantonale è infatti avvenuta su incitamento dell'opponente con lettera datata 13 luglio 2020, e cioè più di tre mesi dopo il predetto scritto della ricorrente e oltre un mese dopo che il Consiglio federale aveva revocato il divieto concernente l'attività per cui era stato assunto. Per quanto attiene agli interessi delle parti occorre ricordare le particolarità

della fattispecie in esame, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, che ha portato le autorità a vietare determinate attività. Se solitamente il porre prematuramente fine a un contratto di lavoro di durata determinata comporta in linea di principio unicamente svantaggi per il lavoratore, perché questi perde il suo diritto al salario, la situazione risulta in concreto essere diversa. Infatti, come emerge dalla folta dottrina citata sia nella sentenza impugnata sia nel ricorso, il diritto del lavoratore di percepire lo stipendio durante un divieto di attività pronunciato dalle autorità nel corso della pandemia non appare scontato (v. fra i molti che negano un diritto allo stipendio ISABELLE WILDHABER, *Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten*, ZSR Vol. 139 (2020), numero speciale *Pandemie und Recht*, pag. 168 o STÉPHANIE PERRENOUD, in *Commentaire romand, Code des obligations I*, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 324 CO ). Per il dipendente sussisteva pertanto il rischio di rimanere vincolato alla datrice di lavoro senza che questa fosse obbligata a versargli il salario. Con lo scioglimento del contratto di lavoro di comune accordo, il lavoratore ha acquisito la possibilità di poter esercitare un'altra attività remunerata o, come pare essere accaduto in concreto, di rivolgersi con successo all'assicurazione contro la disoccupazione per ottenere le relative indennità. Per quanto concerne la datrice di lavoro giova aggiungere che, se con l'accordo in discussione ha ottenuto la certezza di non dover - continuare - a versare il salario durante il periodo in cui vigeva il divieto di attività (v. a titolo di esempio per una voce dottrinale in favore di un obbligo di pagamento del salario in caso di chiusure ordinate dalle autorità THOMAS GEISER/ROLAND MÜLLER/KURT PÄRLI, *Klärung arbeitsrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus*, n. 40, in: *Jusletter* 23 marzo 2020), essa ha perso la possibilità di poter usufruire del dipendente per riprendere l'attività dopo la fine dei provvedimenti contro la pandemia. Occorre infine osservare che, trattandosi di un contratto di lavoro di durata determinata, la protezione contro le disdette accordata dagli art. 336 segg. CO non è applicabile (sentenza 4C.397/2004 citata consid. 2.2) né sussistono altri elementi che potrebbero lasciare presagire un'elusione di norme di diritto imperativo.

## **E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso che la petizione è respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.